

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

51.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Senatori Fontana Elio ed altri: Ordina- mento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4768);	
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Caprili ed altri: Norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Ente nazionale ita- liano per il turismo (ENIT) (1370)	16
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (<i>Approvato dal Senato</i>) (3755):		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	16, 17, 20, 21, 22 23, 25, 28, 31, 32, 33, 34 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43
d'Amato Luigi ed altri: Normativa antimo- nopolio ed a tutela della libera concor- renza (1365)	3	Balestracci Nello (DC), <i>Relatore</i>	16, 19, 20 21, 22, 23, 25, 26, 27 31, 32, 34, 36, 40, 41
Viscardi Michele, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 4 9, 10, 14, 15	Bianchini Giovanni (DC)	43
Battaglia Adolfo, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>	4, 15	Capacci Renato (PSI)	26, 43
Bellocchio Antonio (PCI)	4	Caprili Milziade Silvio (PCI)	17, 19, 20 26, 27, 40, 42
Bianchini Giovanni (DC)	8, 12	Perrone Antonino (DC)	17, 21, 26, 32, 40, 41
Cellini Giuliano (PSI)	13	Prandini Onelio (PCI)	25
De Julio Sergio (Sin. Ind.)	12	Ravaglia Gianni (PRI)	16, 18, 25, 26, 28 32, 34, 35, 36, 43
Pellicanò Gerolamo (PRI)	8, 13	Sanese Nicola (DC)	27, 31, 39, 42
Prandini Onelio (PCI)	8, 10, 11	Tognoli Carlo, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	18, 19, 20, 21, 22, 23, 26 27, 31, 32, 34, 36, 40, 41, 43
Scalia Massimo (Verde)	8, 14	Votazione nominale:	
Usellini Mario (DC)	10	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	43
Votazione nominale:			
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	15		
Sostituzioni:			
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	15		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

ROSANNA MINOZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, i deputati Balzamo, Borghini, Francese, Merloni, Piredda e Quercini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Tognoli, Sapio, Mammone, Usellini, Perrone e Macciotta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755); e della proposta di legge d'Amato Luigi ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 16 marzo 1989; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati d'Amato Luigi ed altri: « Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza ».

Ricordo che la Commissione aveva deliberato di assumere come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3755.

Comunico che, in data 26 luglio 1990, la Commissione finanze ha espresso il se-

guente parere sugli emendamenti approvati in linea di principio dalla nostra Commissione nel corso della seduta del 25 luglio 1990:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 27.1, 27.9, 28.2, 29.3 e 29.4;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 27.7 a condizione che all'articolo 27, al comma 7, sia aggiunto in fine il seguente periodo: « Le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possedute da enti pubblici anche economici si intendono autorizzate indipendentemente dalla comunicazione ».

PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 27.4 e 27.6, a condizione che sia previsto che il CICR stabilisca in via generale, su proposta della Banca d'Italia, limiti massimi, criteri, modalità e vincoli relativamente alla fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27; che con la stessa delibera, su proposta della Banca d'Italia, possano essere emanate disposizioni in applicazione della presente legge, per gli enti creditizi, in materia di definizione di influenza dominante e di configurazione del socio rilevante; e che la Banca d'Italia possa altresì impartire istruzioni per la salvaguardia della neutralità allocativa degli enti creditizi.

In qualità di relatore, preannuncio la presentazione di emendamenti volti a re-

cepire le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione finanze. Sottolineo, comunque, che, a mio avviso, la materia contenuta nella seconda condizione prevista dal parere andrebbe più opportunamente collocata al comma 4 dell'articolo 28. Con la previsione di tale diversa collocazione non si intende in alcun modo modificare i limiti generali previsti dall'articolo 7, anche perché non rientra tra le facoltà del CICR quella di derogare, attraverso provvedimenti amministrativi, ai limiti definiti con norme legislative.

Infine, sottolineo l'opportunità, in sede di coordinamento formale, di spostare l'ultimo periodo della seconda condizione contenuta nel parere in altra parte del provvedimento, in particolare all'articolo 30, dopo aver proceduto alla necessaria verifica di compatibilità.

Invito il ministro ed i colleghi a pronunciarsi sulle considerazioni testé espresse.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo prende atto della volontà espressa dal presidente, in particolare dell'intento di non modificare i limiti massimi fissati dal comma 6 dell'articolo 27. Ciò chiarito, ritengo che, rispetto ai principi richiamati, possano considerarsi secondari i problemi relativi alla collocazione delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione finanze, nonostante esista la possibilità di prospettare ipotesi diverse.

ANTONIO BELLOCCHIO. Esprimo riserve sull'ipotesi prospettata di collocare l'ultimo periodo della seconda condizione contenuta nel parere all'articolo 30, dal momento che quest'ultimo configura l'obbligo per gli enti creditizi di rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti ad essi collegati o che in essi detengano una partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia in applicazione delle direttive del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Pertanto, insisto

perché il complesso di tale condizione venga inserito al comma 4 dell'articolo 25, nel cui ambito si configurerebbe una collocazione più appropriata. In caso contrario, infatti, non realizzeremmo un coordinamento, ma addirittura uno stravolgimento della volontà espressa dalla Commissione finanze.

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, la invito a riflettere sulla diversità che esiste tra l'impartire istruzioni ed il dettare regole.

ANTONIO BELLOCCHIO. La ringrazio, signor presidente, ma confermo comunque la mia posizione.

PRESIDENTE. Anche se non vorrei violare l'« affezione » alle decisioni assunte dalla sua Commissione, desidererei che manifestasse una posizione di adesione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi dispiace, signor presidente, ma confermo l'orientamento già manifestato.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli articoli.

Passiamo all'articolo 7, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

ART. 7.

(Controllo).

1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscano, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; ovvero

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza de-

terminante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; o

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

In una precedente seduta era stato approvato in linea di principio il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 7, del quale, per chiarezza, do nuovamente lettura:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

(Controllo).

1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati dall'articolo 2359 del codice civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscano, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle attività di un'impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; ovvero

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un'impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo di persone o di imprese:

a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; o

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne derivano.

7. 1.

Il Relatore.

Faccio presente ai colleghi che la Commissione affari costituzionali, nella seduta del 19 giugno 1990, ha espresso su tale emendamento parere favorevole con un'osservazione che prospetta la necessità di rendere sempre esplicito l'obbligo di motivazione dei diversi provvedimenti dell'autorità garante della concorrenza e del mercato.

A tale riguardo, devo far rilevare che la preoccupazione sottolineata da tale Commissione è già stata oggetto di attenzione nella predisposizione del testo, nel momento in cui si è provveduto a dare certezza nei rapporti tra l'autorità garante, il Governo e le singole imprese.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7.1, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

*(Partecipazioni
al capitale di enti creditizi).*

1. L'acquisizione o sottoscrizione di azioni o quote di enti creditizi, da chiunque effettuata, tranne quelle effettuate da enti pubblici economici, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia quando comporta, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio e, indipendentemente da tale limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società

che detenga partecipazioni al capitale di un ente creditizio superiori al suddetto limite.

2. Ai fini del presente titolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto — nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante — possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla società. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro 48 ore dalla data di stipulazione, comunicato alla Banca d'Italia.

3. Le operazioni di cui al comma 1 che comportano, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, una partecipazione non superiore al 5 per cento ma superiore all'1 per cento del capitale nonché le operazioni di cessione di azioni o quote già possedute che comportano una diminuzione della partecipazione superiore all'1 per cento, devono essere comunicate alla Banca d'Italia entro 48 ore dalla data di stipulazione.

4. Quando la partecipazione ha superato il 5 per cento del capitale dell'ente creditizio sono soggette a ulteriore autorizzazione le successive variazioni che comportano, di per sé o unitamente a variazioni precedenti, un aumento o una diminuzione della partecipazione superiore al 2 per cento del capitale dell'ente creditizio.

5. Se un soggetto autorizzato ai sensi dei commi precedenti perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione alla Banca d'Italia entro 15 giorni. Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che

comporti l'assunzione del controllo dell'ente creditizio da parte di un altro soggetto l'operazione deve essere previamente autorizzata dalla Banca d'Italia.

6. I soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti o società finanziari, nonché le società o enti finanziari che controllano tali soggetti o ne siano controllati, non possono essere autorizzati ad acquisire o sottoscrivere, direttamente o per il tramite di società controllate o fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di un ente creditizio che comportino, unitamente a quelle già possedute, una partecipazione superiore al 15 per cento del capitale dello stesso o l'assunzione del controllo su di esso.

7. Le partecipazioni superiore all'1 per cento del capitale di enti creditizi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, tranne quelle possedute da enti pubblici economici, devono essere comunicate a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia entro sessanta giorni precisando eventuali situazioni difformi da quelle autorizzabili ai sensi del presente articolo e il numero delle azioni o quote acquisite successivamente al 25 gennaio 1989. Le partecipazioni superiori al 5 per cento si considerano autorizzate, anche se eccedono il limite di cui al comma 6, se la Banca d'Italia non dispone diversamente, nel termine di 180 giorni dalla data di spedizione della comunicazione. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione degli stessi. Tale richiesta può essere reiterata una sola volta. Sono fatte salve le facoltà di revoca di cui al comma 2 dell'articolo 28. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro comunica al Parlamento l'elenco delle partecipazioni eccedenti il limite di cui al comma 6, autorizzate ai sensi del presente comma.

8. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non tutelano l'indipendenza degli enti creditizi con norme di effetto equivalente a quella del presente titolo o applicano

disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani. La Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, entro un mese dalla comunicazione, vietare l'autorizzazione.

Nella seduta del 25 luglio 1990 sono stati approvati in linea di principio i seguenti emendamenti, dei quali, per chiarezza, do nuovamente lettura:

All'articolo 27, comma 1, sopprimere le parole: tranne quelle effettuate da enti pubblici.

27. 1.

Il Governo.

All'articolo 27, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Tuttavia nell'ipotesi di controllo attraverso la partecipazione a sindacati di voto, di cui al comma 2, l'autorizzazione può essere concessa se la partecipazione al sindacato del soggetto richiedente, tenuto conto anche delle azioni o quotate già possedute e syndacate, non è determinante per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso.

27. 4.

Il Governo.

All'articolo 27, comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: Tuttavia nell'ipotesi di controllo attraverso la partecipazione a sindacati di voto di cui al comma 2, l'autorizzazione può essere concessa se la partecipazione al sindacato del soggetto richiedente, tenuto conto anche delle azioni o quotate già possedute e syndacate, non è determinante per la formazione della maggioranza richiesta per le deliberazioni del sindacato stesso.

27. 6.

Viscardi, Piro, Usellini.

All'articolo 27, al comma 7, sopprimere le parole: tranne quelle possedute da enti pubblici economici.

27. 7.

Viscardi, Piro, Usellini.

All'articolo 27, al comma 7, nel secondo periodo sostituire le parole: Le partecipazioni superiori al 5 per cento si considerano autorizzate, anche secondo il limite di cui al comma 6 con le seguenti: Le partecipazioni superiori al 5 per cento e quelle che comportano il controllo sull'ente creditizio si considerano autorizzate.

27. 9.

Viscardi, Piro, Usellini.

In conformità al parere espresso dalla Commissione finanze, presento il seguente emendamento:

All'articolo 27, comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: Le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possedute da enti pubblici anche economici si intendono autorizzate indipendentemente dalla comunicazione.

27. 11.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 27.1.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 27.4 del Governo e 27.6 Viscardi ed altri.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi ed altri 27.7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi ed altri 27.9.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 27.11 del relatore.
(È approvato).

GEROLAMO PELLICANÒ. Non voterò l'articolo 27 poiché, dopo una ponderata valutazione, ritengo che sarebbe stato meglio accettare l'emendamento proposto nella scorsa seduta dal Governo che, invece, la nostra Commissione ha respinto. Come ho già avuto modo di dire, infatti, quella formulazione non solo era molto più tranquillizzante rispetto ai fini che il provvedimento intende perseguire, ma anche coerente con la disciplina comunitaria richiamata dall'articolo 7 del provvedimento.

Il secondo comma dell'articolo 27 delinea una nozione di controllo che, in realtà, non si capisce bene in che cosa si estrinsechi, poiché viene definito controllante anche chi non è determinante ai fini della gestione di un ente creditizio. Il comma 6 individua una deroga al principio generale, prevedendo che l'autorizzazione possa essere concessa qualora la partecipazione al sindacato del soggetto richiedente non sia determinante per la formazione della maggioranza nelle deliberazioni del sindacato stesso. In tal modo, si individua una nozione di controllo alla quale sembra non credere nemmeno lo stesso legislatore.

Desidero anche manifestare il mio dissenso rispetto al tenace mantenimento nel comma 2 dell'inciso « nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante »; non si capisce, infatti, come un partecipante di minoranza ad un sindacato di voto possa essere considerato in posizione di controllo.

Per i gravi limiti riscontrati, l'articolo 27 non può avere il voto della mia parte politica. Prendo atto della diversa posizione delle altre formazioni politiche, ma manifesto con il voto il mio dissenso.

ONELIO PRANDINI. Il gruppo comunista si asterrà dal voto su questo articolo, confermando le valutazioni già espresse in merito alle modifiche proposte dal Governo e dai colleghi Piro, Usellini e Vi-

scardi. A nostro parere gli emendamenti riferiti a tale articolo, in buona sostanza, peggiorano il testo votato all'unanimità dalla nostra Commissione in sede referente.

GIOVANNI BIANCHINI. Il gruppo democratico cristiano, invece, considera l'attuale articolo 27, decisamente migliore rispetto al testo votato in sede referente. A fronte di una presunzione di controllante che rimane ferma, che noi giudichiamo positivamente, il comma 6 dell'articolo 27 consente un'autorizzazione successiva qualora coloro che partecipino ad un sindacato di voto non siano determinanti nelle deliberazioni del sindacato stesso.

Mi pare che la presunzione di controllante prevista dalla prima parte del comma 2 non si ponga in contrasto con il successivo comma 6; anzi, ciò consente una presenza che va nella direzione invocata dal ministro Battaglia, ossia dell'allargamento della partecipazione.

Voglio anche aggiungere che l'aver ripristinato, con l'approvazione dell'emendamento 27.11 del relatore — presentato per uniformarsi al parere espresso dalla Commissione finanze — la specificazione che le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possedute da enti pubblici anche economici si intendono autorizzate indipendentemente dalla comunicazione, costituisce un miglioramento del testo. Pertanto, ribadisco il voto favorevole del gruppo democratico cristiano sull'articolo 27.

MASSIMO SCALIA. Preannuncio l'astensione del gruppo verde sull'articolo 27, la cui formulazione è stata peggiorata dall'approvazione degli emendamenti.

Pur considerando positiva la reiezione dell'emendamento proposto dal Governo e concernente il comma 2, non condivido — e perciò la contesto — la dichiarazione dell'onorevole Pellicanò circa il « tenace mantenimento » dell'inciso e la sua irrazionalità. Anzi, se tutto ciò che è reale è razionale, esiste un esempio reale costituito dai patti leonini tra Mediobanca e le BIN che attribuiscono, pur possedendo

una quota largamente minoritaria, una forte capacità di controllo sul complesso delle operazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART 28.

(Autorizzazioni e comunicazioni).

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 27 devono farne domanda a mezzo raccomandata alla Banca d'Italia. L'autorizzazione si intende concessa se la Banca d'Italia non provvede entro il termine di novanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dalla Banca d'Italia.

3. I provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia sono comunicati al richiedente e all'ente creditizio interessato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il CICR determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di assicurare l'indipendenza dell'ente creditizio e la tutela degli interessi dei depositanti e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali e dei liquidatori delle società che hanno chiesto o ottenuto la autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni degli enti creditizi, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra

il richiedente ed altri soggetti, con riferimento alla prevenzione di qualsiasi ipotesi di influenza dominante. Il CICR inoltre stabilirà, su proposta della Banca d'Italia, apposite disposizioni per le quali i partecipanti al capitale con partecipazioni che comportano l'obbligo di richiesta di autorizzazione debbano sottoscrivere una responsabile dichiarazione (cosiddetto protocollo d'autonomia) in qualsiasi momento su richiesta della Banca d'Italia e comunque sempre in occasione della richiesta di autorizzazione all'assunzione o all'incremento delle partecipazioni. Le deliberazioni del CICR sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. I modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare, nonché i modelli per le comunicazioni di cui ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo 27, sono stabiliti dalla Banca d'Italia e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella seduta del 25 luglio era stato approvato in linea di principio il seguente emendamento, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 28, al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: , tenuto conto delle posizioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 27, comma 2, o di altri eventi successivi alla autorizzazione.

28. 2.

Viscardi, Piro, Usellini.

In conformità al parere espresso dalla Commissione finanze presento il seguente emendamento:

All'articolo 28, comma 4, dopo le parole o all'incremento delle partecipazioni aggiungere i seguenti periodi: Il CICR stabilisce in via generale, su proposta della Banca d'Italia, limiti massimi, criteri, modalità e vincoli relativamente alla fattispecie di cui all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 27. Il CICR, con la medesima delibera, su proposta della Banca d'Italia,

può emanare disposizioni in applicazione della presente legge, per gli enti creditizi, in materia di definizione di influenza dominante e di configurazione del socio rilevante. La Banca d'Italia può altresì impartire istruzioni per la salvaguardia della neutralità allocativa degli enti creditizi.

28. 3.

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi ed altri 28.2.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 28.3.

Ricordo che in apertura di seduta mi sono riferito alla possibilità — in sede di coordinamento formale del testo — di collocare in un'altra parte del provvedimento l'ultimo periodo di questo emendamento. Ovviamente, qualora tale spostamento non modificasse il significato.

ONELIO PRANDINI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento del relatore 28.3, intendiamo sottolineare che tale voto deve essere vincolante, nel senso, cioè, che siamo contrari al trasferimento dell'ultimo periodo dell'emendamento in un'altra parte del provvedimento.

PRESIDENTE. In tal modo, si elimina la facoltà di procedere al coordinamento.

MARIO USELLINI. Invito il presidente ad accogliere il suggerimento prospettato dal collega Prandini, in quanto la disposizione è collegata alla materia del CICR. È preferibile che il riferimento rimanga dove il presentatore l'ha collocato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 28.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali).

1. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquistate o sottoscritte, di cui all'articolo 27, non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né quando questa non sia stata richiesta né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione, né prima del decorso del termine di cui al comma 1 dell'articolo 28. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2. Le azioni o quote che eccedono i limiti di cui al comma 7 dell'articolo 27 devono essere alienate entro sei mesi dalla approvazione del bilancio dal quale risultano o dal termine entro il quale avrebbe dovuto essere approvato il bilancio: per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27 il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda o istituto di credito.

3. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione, di omissione, incompletezza o falsità delle comunicazioni di cui all'articolo 27 e di violazione delle disposizioni dei precedenti commi del presente articolo gli amministratori e

i direttori generali delle società o dell'ente nonché i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 27, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Nella seduta del 25 luglio erano stati approvati in linea di principio i seguenti emendamenti, di cui per chiarezza do nuovamente lettura:

All'articolo 29, comma 2, sostituire le parole da: Le azioni o quote sino a: revoca dell'autorizzazione *con le seguenti:* Le azioni o quote possedute da un soggetto di cui al comma 6 dell'articolo 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, devono essere alienate entro sei mesi dall'approvazione del bilancio dal quale risultano; per quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e comunicate alla Banca d'Italia a norma del comma 7 dell'articolo 27 il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento ivi previsto.

29. 3.

Viscardi, Piro, Usellini.

All'articolo 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le azioni o quote non superiori al 5 per cento del capitale dell'ente creditizio che comportino il controllo dello stesso per effetto di accordi di cui all'articolo 27 comma 2 o di altri eventi successivi alla loro acquisizione o sottoscrizione. Sono fatte salve le posizioni di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 27 a condizione che l'autorizzazione ad acquistare o sotto-

scrivere le azioni o quote da cui derivano venga richiesta, ora per allora, entro 48 ore dalla stipulazione del sindacato, o dalla partecipazione ad esso, e venga concessa dalla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dell'articolo 28.

29. 4.

Viscardi, Piro, Usellini.

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi ed altri 29.3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi ed altri 29.4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ONELIO PRANDINI. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento in esame che consente finalmente all'Italia non solo di dotarsi di una normativa moderna nel campo della politica industriale, com'è quella relativa all'*antitrust*, ma anche di colmare un divario insostenibile con gli altri paesi della comunità.

Avremmo preferito esprimere il nostro voto favorevole con un entusiasmo maggiore rispetto a quello che oggi caratterizza la nostra posizione che, seppur favorevole, è animata da spirito critico. Si tratta, dal resto, di un atteggiamento conseguente alla posizione assunta dal Governo e dalla maggioranza negli ultimi mesi, in un momento successivo all'approvazione unanime, da parte della nostra Commissione, di un testo unificato. Siamo sempre convinti, infatti, che si trattasse di un buon testo, che a nostro avviso avrebbe potuto essere approvato nella sua originaria formulazione, senza introdurre alcuna modifica.

L'atteggiamento del Governo e della maggioranza ci ha fatto perdere molti mesi preziosi ed ha finito con il determinare un peggioramento della formulazione di alcuni articoli del provvedimento, innovati negativamente in seguito all'approvazione di specifici emendamenti. Tuttavia, informeremo il paese sull'atteggiamento assunto dal Governo e dalla maggioranza, che — ripeto — ha contribuito a peggiorare un testo sul quale si era registrata una unanime posizione favorevole.

Ciò nonostante il gruppo comunista esprimerà un voto favorevole, preannunciando un concreto impegno volto a far sì che il provvedimento venga realmente e seriamente applicato in tutti i suoi aspetti.

GIOVANNI BIANCHINI. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore del provvedimento in esame, con la piena convinzione di aver contribuito a migliorare l'originaria formulazione del testo trasmesso dal Senato. Abbiamo tutti riconosciuto che l'altro ramo del Parlamento, pur trovandosi ad affrontare un problema notevole, ha comunque offerto un contributo positivo affinché l'iter della legge potesse proseguire sulla base di ampie convergenze.

La nostra Commissione, dal canto suo, ha avuto il merito di migliorare il testo del provvedimento in alcuni punti qualificanti. In particolare, vorrei ricordare la previsione dei controlli di cui all'articolo 7, che ci avvicina maggiormente alle normative vigenti nei paesi della Comunità europea, dal momento che è stato recepito il contenuto del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Inoltre, desidero richiamare i miglioramenti introdotti da norme maggiormente garantiste quali, per esempio, gli articoli 27 e 28 in materia di partecipazione di capitali e di enti creditizi.

Per le ragioni esposte, ritengo che il lavoro compiuto da questa Commissione abbia consentito di introdurre efficaci miglioramenti al testo licenziato dal Senato. Auspico, pertanto, che si possa pervenire alla sua rapida approvazione, sì da porci

in una posizione paritaria rispetto agli altri paesi comunitari, già dotati da tempo di norme in materia di limitazioni e tutela della concorrenza.

Concludo, ribadendo il voto favorevole del gruppo democratico cristiano.

SERGIO DE JULIO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della sinistra indipendente sul disegno di legge in esame. Si tratta di un provvedimento molto importante che ci avvicina ai paesi più avanzati e che colma una lacuna piuttosto grave della nostra legislazione. Ricordo che il nostro gruppo, fin dall'avvio dell'iter, ha ritenuto urgente l'approvazione del disegno di legge, tanto che avevamo manifestato la piena disponibilità a non presentare emendamenti qualora gli altri gruppi parlamentari avessero fatto altrettanto. In tal modo, in definitiva, intendevamo esprimerci favorevolmente rispetto alla possibilità di approvare il provvedimento nel testo trasmesso dal Senato. Nel momento in cui ci siamo resi conto dell'emergere di un diverso orientamento, abbiamo ritenuto di contribuire al miglioramento del testo, ed in questa prospettiva abbiamo profuso un particolare impegno.

Sotto questo profilo ritengo che il tempo trascorso sia risultato utile ed abbia favorito il miglioramento di alcuni aspetti dell'articolato. Al contrario, dobbiamo lamentare un'ulteriore perdita di tempo dovuta alle incertezze registratesi nell'ambito della maggioranza e del Governo, che non è certo servita a migliorare la situazione.

Riteniamo urgente che la legge entri subito in vigore, anche perché in questo modo potremmo cominciare a maturare un'esperienza che risulterà particolarmente utile. In particolare, si tratterà di acquisire una fondamentale esperienza nel settore delle strutture operative, comparto che risulta particolarmente innovato dalla legge in esame. Una puntuale verifica in tale ambito ci consentirà di acquisire una serie di conoscenze sulle quali basare eventuali interventi di correzione e di aggiustamento.

Per le ragioni esposte, ribadisco la posizione favorevole del mio gruppo, nonostante talune perplessità, ed auspico che il Senato pervenga tempestivamente all'approvazione definitiva.

GEROLAMO PELLICANÒ. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano, rilevo che rispetto ai primi quattro titoli (che si riferiscono alla tutela del mercato ed alla repressione degli abusi) la nostra posizione favorevole assume una motivazione diversa da quella che ha ispirato il nostro giudizio sul titolo V.

In particolare, il nostro gruppo concorda con l'opinione dei colleghi che hanno sottolineato come il provvedimento in esame possa consentire al nostro paese di avvicinarsi all'Europa, colmando una lacuna che segnava negativamente l'Italia nel contesto internazionale.

Nell'ambito dell'articolato, particolare rilievo assume l'articolo 7, disposto in conformità all'articolo 3 del regolamento comunitario approvato lo scorso dicembre. Sotto questo profilo, segnalo la positività del richiamo che il provvedimento in esame ha inteso collegare alla disciplina comunitaria. Infatti, non dobbiamo dimenticare che il nostro paese fa parte di un mercato più vasto e che la concorrenza non può non essere migliorata nell'ambito europeo sulla base di regole coerenti rispetto alle indicazioni comunitarie.

Per quanto riguarda il titolo V, relativo ai rapporti tra banche ed industrie, ho già avuto occasione di avanzare una serie di rilievi, con particolare riguardo all'articolo 7, la cui formulazione ha impedito l'espressione di un voto favorevole da parte del gruppo repubblicano. A tale riguardo richiamo le considerazioni espresse in sede di dichiarazione di voto sul richiamato articolo 7.

Desidero comunque sottolineare i miglioramenti intervenuti nel testo rispetto alla formulazione licenziata in una prima fase dalla Commissione finanze, dal momento che quella formulazione avrebbe vanificato il principio della separatezza tra banche ed industrie. Tra l'altro, tale principio rappresenta un'indicazione propugnata da tempo da parte della Banca

d'Italia, senza che nessuno in Parlamento lo abbia messo in discussione. A differenza del collega Prandini, ritengo, pertanto, che le modifiche introdotte rispetto al testo originario abbiano contribuito senz'altro a migliorare il provvedimento.

Il principio della separatezza tra banche ed industrie rappresenta un aspetto di rilievo nell'ambito del disegno di legge, il quale garantisce comunque la possibilità che capitali industriali affluiscono nel sistema creditizio. In sostanza, in conformità alle normative vigenti negli altri paesi europei, si tratterà di rendere meno « pubblico » il nostro sistema creditizio. Infatti, tale caratteristica si è accompagnata a fenomeni di politicizzazione sui quali occorrerà riflettere adeguatamente.

Nei prossimi mesi dovremo affrontare la concorrenza di banche estere che in realtà non possono più essere definite tali, poiché saranno banche europee che potranno liberamente operare nel nostro paese. È evidente, quindi, che il provvedimento al nostro esame rappresenta uno sforzo per consentire una maggiore apertura del settore creditizio al capitale privato, purché questa affluenza non determini una posizione di controllo secondo le direttive della Banca d'Italia.

Per tutte queste ragioni il gruppo repubblicano, pur con i rilievi critici mossi ad alcuni articoli del provvedimento relativi al settore bancario, esprime il suo voto favorevole ad un testo che considera qualificante per l'attività complessiva del Governo.

GIULIANO CELLINI. Anche il gruppo socialista voterà a favore del provvedimento. Come altri colleghi hanno già rilevato, esso colma una effettiva lacuna del sistema economico del nostro paese rispetto ad altri paesi europei. Vorrei sottolineare che si tratta di una legge che non nasce contro qualcuno, ma a tutela del mercato e della concorrenza, quindi anche dei consumatori. Credo che questo sia lo spirito e la filosofia che ispira la legge che stiamo per approvare.

Per quanto riguarda gli aspetti controversi relativi agli articoli 7 e 27, in merito ai quali anch'io chiesi un approfondi-

mento circa la loro congruità con le direttive comunitarie, ritengo che la formulazione alla quale siamo pervenuti tenga conto delle riserve manifestate; pertanto dobbiamo esprimere una valutazione positiva anche per questi aspetti. L'articolo 27, in particolare, dopo un travagliato confronto all'interno della nostra Commissione e con la Commissione finanze, definisce un punto qualificante della legge, ponendo in evidenza il principio della separatezza tra banca ed impresa.

MASSIMO SCALIA. Preannuncio l'astensione del gruppo verde su questo provvedimento, che deriva da una valutazione in parte positiva ed in parte negativa dei contenuti del disegno di legge.

Si tratta di una normativa che contiene elementi positivi in quanto colma, seppure con molto ritardo, un vuoto legislativo in materia di *antitrust* e, soprattutto, rende possibile l'applicazione della direttiva comunitaria relativa alle concentrazioni, che fino ad ora mancava della strumentazione necessaria.

Gli aspetti negativi sono rappresentati dall'attenuazione della rigorosa separatezza tra sistema bancario e sistema industriale, che è stata materia di ampia discussione in questa sede e presso la Commissione finanze, ma che poi ha trovato una soluzione peggiorativa, rispetto all'accordo raggiunto in sede referente, come ho già rilevato intervenendo nel merito dell'articolo 27. Desidero soltanto precisare che non si trattava di impedire al capitale industriale di affluire al sistema bancario, bensì di far in modo che ciò non corrispondesse ad una posizione di controllo che avrebbe violato la direttiva comunitaria.

Peraltro, ritengo che sulla necessità dell'apporto del capitale industriale nel settore creditizio si sia fatta un po' di retorica, poiché, sulla base della legge sulle banche pubbliche già in vigore, è possibile collocare azioni sul mercato e procurare risorse dai risparmiatori.

Desidero infine evidenziare una lacuna della legge: non si introduce alcuna di-

sposizione che regoli il rapporto tra le grandi concentrazioni e gli utenti; credo, invece, che questo aspetto rappresenti un elemento essenziale per una legge moderna. Per esempio, è pensabile che grandi gruppi industriali e finanziari siano in grado di imporre sul mercato tempi differiti per quanto riguarda il pagamento delle forniture. Ritengo che altri provvedimenti legislativi dovranno adeguare il nostro ordinamento a quello di altri paesi in cui questi aspetti sono attentamente disciplinati: mi riferisco in particolare agli Stati Uniti ed al Giappone. Insieme alle altre motivazioni già espresse, questa lacuna è alla base dell'astensione del gruppo verde su questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione conclusiva del provvedimento, consentitemi di esprimere soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione su un provvedimento caratterizzato da un *iter* lungo e travagliato. Desidero, inoltre, registrare il ruolo positivo di questo ramo del Parlamento che, attraverso le modifiche apportate, ha contribuito all'eliminazione di alcuni elementi di ambiguità che avrebbero potuto pesare sull'interpretazione e sulla concreta operatività di una normativa che, come ha sottolineato l'onorevole De Julio, produrrà i suoi effetti nel corso degli anni. Si tratta infatti di un elemento di novità rispetto a strutture e comportamenti consolidati del nostro sistema economico. Credo, però, che il nostro sforzo di definire con chiarezza le fattispecie sulle quali l'autorità sarà chiamata ad esprimere di volta in volta le proprie decisioni contribuirà a rendere meno controversa la prima applicazione di una legislazione *antitrust* nel nostro paese.

Bisogna anche dare atto al Governo che in questa circostanza, nonostante la diversità di posizione su taluni punti, ha tenuto sempre un comportamento teso a rendere il più possibile comprensibile il contenuto della legge ed a garantire il funzionamento dei meccanismi in essa previsti.

Aver inserito in questo provvedimento la definizione del difficile rapporto tra banca ed industria, superando i limiti della legislazione vigente ed aprendo l'intero sistema creditizio alle novità ed alle esigenze delle mutate condizioni della concorrenza internazionale, è stata una scelta giusta ed ha rappresentato forse una molla decisiva per la definizione di una legislazione che — è bene ricordarlo — si è tentato più volte infruttuosamente di approvare.

Concludo con l'auspicio che il Senato possa approvare definitivamente il provvedimento prima della pausa estiva dei lavori parlamentari, così da consentire l'avvio di tutti gli adempimenti richiesti dalla legge.

ADOLFO BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Ringrazio la Commissione ed il presidente per l'ottimo lavoro compiuto. Con l'approvazione del provvedimento in esame — che mi auguro avvenga all'unanimità — non solo si pongono basi solidissime per l'emanazione di una disciplina di tipo europeo in materia di libertà di concorrenza e di mercato fondata su una autorità di vigilanza ben individuata, ma si è anche compiuto un passo decisivo, nel rispetto del principio di separazione tra banche e imprese, per il processo di ricapitalizzazione degli istituti di credito di cui il nostro sistema bancario ha bisogno.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per la tutela della concorrenza e del mercato »
(approvato dal Senato) (3755):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bianchini, Bortolami, Caprili, Cavagna, Cellini, Corsi, De Julio, Donazzon, Fiandrotti, Grassi, Macciotta, Mammone, Minozzi, Napoli, Pellicanò, Perrone, Prandini, Ravaglia, Righi, Rojch, Sanese, Sapio, Strada, Tognoli, Usellini e Viscardi.

Si è astenuto:

Scalia.

Risulta pertanto assorbita la proposta di legge n. 1365.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere la seduta della Commissione in sede legislativa, per passare alla votazione della proposta di nomina del presidente della stazione sperimentale per le conserve alimentari di Parma.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,20.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, i deputati Rabino, Petrocelli, Milani, Moroni, Martino, Perrone, Polidori, Savio e Mazza sostituiscono rispettiva-

mente i deputati Alessi, Borghini, Breda, Fiandrotti, Pellicanò, Piredda, Quercini, Rojch, Zavettieri.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Fontana Elio ed altri: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4768); Caprili ed altri: Norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) (1370).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Fontana Elio ed altri: « Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 5 aprile 1990; Caprili ed altri: « Norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ».

Comunico che nella seduta del 25 luglio 1990 la I Commissione ha espresso il nulla osta sugli emendamenti, mentre la V Commissione, nella seduta del 24 luglio 1990, ha espresso parere favorevole sull'emendamento 21.01 ad essa trasmesso.

Comunico altresì che la XI Commissione, nella seduta del 25 luglio 1990, ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 5.4, 5.2, 5.3, 14.1 e 20.4 e parere contrario sugli emendamenti 2.1, 5.5, 20.3, 20.6, 20.5 e 20.7. Prima di dare la parola al relatore, vorrei far presente che è stata preannunciata la presentazione di emendamenti relativi ad aspetti del provvedimento per i quali si porrebbe la necessità di richiedere il parere alle Commissioni I, V e XI. Pertanto, ove la presentazione di tali emendamenti fosse formalizzata, la Commissione sarebbe costretta a votarli solo in linea di principio e, in caso di approvazione, a trasmetterli alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere, rinviando l'approvazione definitiva del provvedimento.

Per tale ragione, invito i colleghi ad evitare la presentazione di emendamenti che comportino la richiesta di pareri obbligatori.

GIANNI RAVAGLIA. Signor presidente, mi permetto di eccepire sulle considerazioni da lei svolte. Riconosco di avere assunto l'iniziativa con un certo ritardo rispetto ai tempi che la Commissione si è prefissata. Purtroppo, però, la presenza dei repubblicani in questa Commissione non è pari al ruolo che dovremmo svolgere: in questo senso si giustifica il ritardo con il quale ho provveduto alla predisposizione degli emendamenti. Ciò nonostante, riteniamo che la Commissione possa prendere in considerazione una serie di proposte emendative da noi predisposte, la più importante delle quali consentirebbe, se approvata, una profonda revisione dell'ente, sì da consentire che ne vengano meno le caratteristiche di « carrozzone ». In realtà, il testo in esame favorirebbe il mantenimento di tale configurazione, mentre risulterebbe opportuno, così come proposto dal nostro emendamento, prevedere la costituzione di una società per azioni il cui capitale dovrebbe essere sottoscritto per il 51 per cento delle azioni dal fondo della promozione turistica costituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e, per il rimanente 49 per cento, dall'Istituto per la ricostruzione industriale.

PRESIDENTE. Onorevole Ravaglia, prendo atto della sua dichiarata impossibilità ad accogliere la proposta di ritirare emendamenti eventualmente confliggenti con l'obiettivo, condiviso da tutti i gruppi, di pervenire tempestivamente all'approvazione definitiva del provvedimento. Colgo anche l'occasione per precisare che, nel rivolgere l'invito ai colleghi, non era assolutamente mia intenzione limitare le prerogative proprie di ciascun deputato, così come previste dal regolamento.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Ritengo che in questa fase risulterebbe im-

proprio riavviare la discussione sulle linee generali; infatti, se si dovessero analizzare emendamenti che rimettono in discussione la stessa filosofia della legge, risulterebbe particolarmente problematico proseguire la discussione e saremmo costretti ad interrompere l'iter legislativo, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero. Le mie sono considerazioni che rivolgo con simpatia al collega Ravaglia (con il quale abbiamo avuto il piacere di confrontarci nel momento in cui ha rivestito la carica di sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato, carica che gli auguriamo di ricoprire ancora in futuro); tuttavia, mi permetto di invitare l'onorevole Ravaglia a rimanere nel « perimetro » della riforma che abbiamo delineato. Propongo, pertanto, di procedere all'esame degli articoli, sì da poter esprimere un parere sugli emendamenti presentati, ricordando che io stesso ho formalizzato la presentazione di proposte emendative le quali, tuttavia, sono ricomprese nella filosofia del provvedimento in esame.

MILZIADE SILVIO CAPRILI. Il gruppo comunista è pronto ad esprimere il parere su tutti gli emendamenti finora presentati. Tuttavia, poiché ho avuto la possibilità di leggere il testo dell'emendamento predisposto dall'onorevole Ravaglia, preannuncio che, nell'ipotesi in cui tale emendamento fosse formalmente presentato, chiederò di avere a disposizione un periodo di tempo utile per poterne adeguatamente valutare il contenuto. Si tratta, infatti, di un emendamento molto importante, che interviene profondamente sull'impianto del provvedimento che stiamo esaminando. Pertanto, credo che a questo punto sia necessario interrompere i lavori, dal momento che siamo di fronte ad una proposta di modifica che non si limita a semplici aggiustamenti, ma riveste una portata ed un significato molto più ampi.

ANTONINO PERRONE. Signor presidente, onorevoli colleghi, il gruppo democratico cristiano si associa alle considera-

zioni svolte dal relatore Balestracci e condivide anche le valutazioni del collega Caprili. Infatti, gli emendamenti preannunciati non si limitano a modificare taluni aspetti dell'articolato, ma mirano ad ispirare il provvedimento ad una filosofia radicalmente diversa, capovolgendo l'impalcatura creata finora. A mio avviso, nell'ipotesi in cui la Commissione non pervenisse tempestivamente all'approvazione del provvedimento in esame, andremmo incontro a conseguenze che non sono da considerare auspicabili.

Il gruppo democratico cristiano è pronto ad esaminare gli articoli ed i relativi emendamenti, ascoltando il parere del relatore, per decidere di volta in volta quali possano essere approvati e quali, invece, debbano essere respinti.

PRESIDENTE. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.
(Natura dell'Ente).

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1.

Per la promozione del turismo nazionale e della sua immagine all'estero è costituita con sede in Roma, la società Promotur/Italia, con capitale sociale di lire dieci miliardi. Il capitale è sottoscritto per il 51 per cento delle azioni dal Fondo della promozione turistica costituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, e per il 49 per cento dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

L'Istituto per la ricostruzione industriale, entro tre anni dall'approvazione della presente legge, collocherà sul mercato una quota pari al 40 per cento delle azioni da esso sottoscritte.

L'Enit è pertanto soppresso e il suo personale collocato fuori ruolo a disposizione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

1. 1.

Ravaglia.

GIANNI RAVAGLIA. Questo emendamento nasce da una valutazione approfondita del testo predisposto dal Comitato ristretto. Vorrei sottolineare il fatto che suscita perplessità aver stralciato un aspetto particolare dall'impianto più generale elaborato dal ministro competente in riferimento alla complessiva legge-quadro sul turismo. I repubblicani ritengono che, costituendo l'attività di promozione un aspetto attuativo di principi e strategie generali, essa avrebbe dovuto essere regolata successivamente alla elaborazione di questi ultimi. Non si comprendono perciò le motivazioni di questa forzatura dei tempi.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non si tratta di un'iniziativa del Governo, ma di una proposta di iniziativa parlamentare.

GIANNI RAVAGLIA. In questo caso, la fretta ci pare una cattiva consigliera sia per motivi di logica giuridica sia perché foriera del sospetto che si cerchi di preconstituire delle posizioni, compiendo un vero e proprio colpo di mano ai danni della libertà di scelta e della limpidezza di ragionamenti, necessarie in una materia delicata come quella di una legge-quadro relativa ad un settore economico di grande rilievo economico e sociale, vista la prevalenza in esso della piccola e media impresa.

A parte la non secondaria questione di principio, appena accennata, dobbiamo manifestare un netto dissenso anche sui contenuti del testo al nostro esame. Rico-

nosciamo alla promozione del turismo una grande importanza, ma proprio per questo dobbiamo giudicare del tutto insufficiente ed inefficiente l'attività svolta dall'ENIT negli ultimi anni. Tale situazione ha origine in dati strutturali: questo ente, com'è noto, si autosussidia, impegnando gran parte del suo bilancio per il pagamento degli stipendi. Da più parti si è individuata l'esigenza di una riforma dell'ENIT; con i meccanismi proposti dal provvedimento al nostro esame, invece, ci sembra che in sostanza si perpetuino gli errori strutturali di fondo, lasciando inalterata l'essenza dei meccanismi perversi che hanno fatto (e ancora faranno) di tale ente un dissipatore di pubblico denaro e un occupante a titolo abusivo (almeno sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia operativa) di una casella essenziale per il rilancio del settore turistico, che ha già manifestato segni preoccupanti di inadeguatezza, se non di crisi.

Riteniamo che al posto dell'ENIT debba essere costituita una struttura efficiente, agile, libera da pastoie e meccanismi burocratici, che scelga i propri collaboratori secondo criteri privatistici ed utilizzi strutture esterne quando ciò si appalesi più conveniente o professionalmente più adeguato, anche attraverso prestiti da parte dei soci di personale altamente specializzato. Credo che l'esperienza vissuta in occasione di Italia '90 possa supportare scelte di questo genere innovative rispetto al passato.

Perché tutto ciò avvenga, riteniamo che si debba far riferimento ad una formula nella quale alla presenza del capitale pubblico si accompagni quella di azionisti provvisti di alta qualificazione e prestigio. Il meccanismo che proponiamo prevede la costituzione di una società per azioni con un capitale complessivo di 10 miliardi iniziali, sottoscritto per il 51 per cento dal Ministero del turismo, attraverso un fondo appositamente costituito, e per il 49 per cento dall'Istituto per la ricostruzione industriale.

L'Istituto per la ricostruzione industriale, entro tre anni dall'approvazione della presente legge, dovrebbe collocare

sul mercato una quota pari al 40 per cento delle azioni da esso sottoscritte. L'ENIT verrebbe quindi soppresso ed il suo personale collocato fuori ruolo a disposizione presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ovviamente, il 40 per cento delle azioni potrebbe essere venduto a grandi operatori pubblici (quali l'Alitalia, l'Insud e le Ferrovie dello Stato) e privati (per esempio la Ciga, la Jolly Hotel, il consorzio Costa Smeralda, la Fininvest e la Turisanda) a condizione che si impegnino a nominare nel consiglio persone di provata capacità operativa.

Se dalla natura privatistica e dal controllo di magistrati della Corte dei conti — inseriti nel collegio sindacale — deriva la snellezza delle procedure, dalla presenza effettiva di privati discende una aderenza alle esigenze del mercato ed anche un coordinamento (o almeno un legame) tra il momento promozionale e la commercializzazione.

Mi preme, infine, sottolineare che il personale attualmente in forza all'ENIT non solo non verrà penalizzato, ma anzi potrà trovare finalmente una maggiore dignità professionale attraverso una sua migliore utilizzazione: per alcuni, in particolare per chi non possiede una conoscenza adeguata ai compiti della nuova struttura, potranno essere istituiti corsi di formazione, mentre altri potranno essere utilizzati presso il Ministero del turismo e dello spettacolo o gli enti regionali, senza alcuna penalizzazione economica.

Questo è il senso dell'emendamento da me presentato tendente a sopprimere gli articoli 1 e 2 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Premesso che le difficoltà incontrate dai gruppi minori sono sempre nella nostra considerazione, vista la scelta operata dalla Camera volta a garantire i gruppi composti da meno di venti deputati, vorrei dire al collega Ravaglia che nella relazione introduttiva ho affrontato le questioni da lui sollevate. In particolare, mi sono posto il problema se dovesse essere mantenuta la filosofia, chiamiamola così,

voluta dall'altro ramo del Parlamento, oppure se si dovesse procedere — seguendo le indicazioni emerse nel dibattito, di cui il collega Ravaglia ha colto il senso complessivo, sia pure con qualche forzatura — ad una riforma dell'ENIT, anche sotto il profilo giuridico.

Nella nostra Commissione, alla luce anche delle dichiarazioni del ministro, è prevalsa la prima tesi, tanto che è stato riconfermato l'assetto delineato dai colleghi del Senato, anche se personalmente avrei preferito una soluzione diversa. In sostanza, dovendo scegliere tra la paralisi dell'Ente — per il quale si avvicina a grandi passi il commissariamento — e la soluzione individuata, ci si è attestati su quest'ultima.

Tra l'altro, tale soluzione oltre ad essere razionale è in linea con l'esigenza, più volte sottolineata, che il pubblico denaro venga utilizzato in favore della promozione turistica, non di questo o di quel privilegio.

Per tali motivi, esprimo parere negativo sull'emendamento del collega Ravaglia.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Concordo perfettamente con le valutazioni del relatore.

MILZIADE SILVIO CAPRILI. Signor presidente, gli emendamenti presentati dal collega Ravaglia entrano nel merito del provvedimento, oserei dire che quello testé illustrato cambia addirittura la filosofia dell'ENIT, quindi è necessario procedere ad una loro approfondita valutazione. Non me la sento di esprimere ora e subito un giudizio negativo nei confronti delle proposte emendative dell'onorevole Ravaglia, di cui alcune saranno oggetto di valutazione da parte del gruppo comunista per decidere l'atteggiamento da assumere. Ma per far ciò è indispensabile poter disporre di tempo. Francamente, mi preoccupa la possibilità di arrivare al commissariamento dell'Ente nazionale per il turismo, anche se la sua storia ci dice che è stato spesso commissariato.

La Commissione ha lavorato su un pacchetto di emendamenti presentati dalle diverse forze politiche raggiungendo un accordo soddisfacente, per cui se ora vi sono altre proposte migliorative — al di là delle espressioni e della libertà di scelta che nessuno vuole coattare — non si deve procedere velocemente. Ribadisco che sarebbe scorretto procedere alla reiezione degli emendamenti presentati senza alcuna discussione! Pertanto, rinnovo la mia richiesta volta a disporre del tempo sufficiente per l'esame degli emendamenti formalizzati.

PRESIDENTE. Dal momento che il collega Caprili ha manifestato l'esigenza di disporre di una pausa di riflessione per poter adeguatamente valutare una serie di emendamenti, ritengo che la nostra Commissione possa procedere all'esame degli articoli cui sono riferiti emendamenti che coinvolgono questioni non attinenti alla filosofia generale del provvedimento. In particolare, ritengo si possa procedere fino al momento in cui non verrà formalizzata una richiesta di sospensione della seduta.

MILZIADE SILVIO CAPRILI. Vorrei precisare che la possibile configurazione di un'ipotesi di rinvio non è certo colpa mia. Comunque, la seduta potrebbe essere aggiornata anche al pomeriggio di oggi, evitando rinvii *sine die*.

PRESIDENTE. Sulla base del criterio richiamato in precedenza, ritengo che si possa procedere fino all'approvazione dell'articolo 4, per poi sospendere la seduta e riprenderla in una fase della giornata che non coincida con la votazione di fiducia prevista in Assemblea.

NELLO BALESTRACCI, Relatore. Ribadisco il parere contrario su tale emendamento.

CARLO TOGNOLI, Ministro del turismo e dello spettacolo. Anche il Governo ribadisce il suo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 1.1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Statuto dell'Ente).

1. L'Ente nazionale italiano per il turismo è dotato di uno statuto che ne definisce i compiti, i poteri e l'ordinamento, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. A tal fine lo statuto prevede che l'Ente, sentito il ministro del turismo e dello spettacolo, possa promuovere congiuntamente alle regioni o ad altri soggetti, anche di diritto privato, la costituzione di società di promozione turistica all'estero dell'immagine Italia ovvero vi possa partecipare.

2. Lo statuto dell'Ente è adottato dal consiglio di amministrazione entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dall'assemblea entro i successivi 90 giorni ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo e il ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

3. Ove lo statuto non venga adottato e deliberato entro i termini di cui al comma 2, il ministro del turismo e dello spettacolo, entro i 15 giorni successivi, nomina 3 commissari i quali provvedono entro sei mesi.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

4. Le normative della legge 11 maggio 1990, n. 108 non si applicano per le aziende turistiche con meno di 15 dipendenti.

2. 1.

Martinat.

All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: ovvero vi possa partecipare aggiungere le seguenti: , in quanto compatibili con le finalità ed i compiti dell'Ente e fatte salve le funzioni degli uffici centrali e periferici dell'Ente stesso.

2. 2.

Perrone.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*.
Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Martinat 2.1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Perrone 2. 2.

ANTONINO PERRONE. L'emendamento in esame introduce una specificazione al comma 1 dell'articolo 2, con particolare riferimento alla possibilità riconosciuta all'ente di promuovere la costituzione di società di promozione turistica all'estero. L'emendamento è volto a prevedere che tale possibilità si realizzi in quanto compatibile « con le finalità ed i compiti dell'Ente e fatte salve le funzioni degli uffici centrali e periferici dell'Ente stesso ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Perrone 2.2, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.
(Funzioni).

1. L'ente provvede alla promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'e-

stero e opera anche attraverso l'erogazione di servizi a sostegno delle iniziative di penetrazione commerciale delle imprese turistiche, nel rispetto delle disposizioni della Comunità economica europea nonché degli obiettivi di interesse generale e di politica promozionale all'estero, fissati dalle direttive emanate dal ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'ente persegue le finalità di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 17 maggio 1983, n. 217. In particolare l'ente:

a) promuove e attua, sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge, il coordinamento delle iniziative di promozione turistica all'estero delle regioni a statuto ordinario e, fatte salve le specifiche competenze e salvo quanto disposto dall'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 278, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, e comunque di tutte le eventuali altre iniziative di promozione turistica all'estero da realizzarsi attraverso finanziamenti pubblici;

b) sostiene, attraverso i propri uffici e mediante idonee misure di assistenza tecnica, l'attività di imprese e altri organismi, pubblici e privati, interessati alla promozione e alla commercializzazione di prodotti turistici italiani;

c) cura e promuove la realizzazione di studi sui mercati turistici internazionali, sul diritto straniero, comunitario e internazionale, concernente il turismo, comunicandone tempestivamente i risultati al Ministro del turismo e dello spettacolo e redigendo, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), apposito rapporto annuale;

d) sostiene attraverso la propria struttura l'attività di enti, imprese e organismi pubblici e privati che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano;

e) realizza all'estero e in Italia, nel rispetto delle direttive del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di particolare rilievo internazionale;

f) raccoglie in apposite pubblicazioni e diffonde in Italia e all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e di accoglienza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge;

g) cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia quale strumento della commercializzazione e della promozione, predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero;

h) fornisce, anche dietro corrispettivo, pareri, consulenze e servizi promozionali ad amministrazioni dello Stato, regioni, enti, imprese e organismi pubblici e privati.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire i commi f) e g) dell'articolo 3 con i seguenti:

f) ai sensi dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, cura la pubblicazione e la diffusione in Italia e all'estero dell'elenco delle agenzie di viaggio pubblicato annualmente sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente all'elenco degli uffici di informazione e assistenza turistica di cui all'articolo 4 della predetta legge, editando appositi strumenti informatici;

g) cura direttamente la tempestiva pubblicazione dell'annuario degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive d'Italia, editando appositi strumenti informatici predisposti per una consultazione commerciale oltre che promozionale, e

predisponendo anche la raccolta dei dati relativi all'intera offerta turistica italiana per la divulgazione all'estero.

3. 1.

Ravaglia.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.1.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 3.1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Attività).

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate nell'articolo 3 l'ente:

a) realizza singoli progetti o azioni coordinate in settori di politica turistica generale, anche stipulando convenzioni con enti, imprese e altri organismi pubblici e privati italiani o stranieri, nonché con esperti particolarmente qualificati nelle materie di competenza;

b) partecipa, sulla base delle direttive del ministro del turismo e dello spettacolo, allo svolgimento di progetti approvati in sede di programmazione economica nazionale e interregionale nonché per conto di enti, imprese e organismi pubblici o privati.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, lettera a), dopo le parole: nelle materie di competenza aggiungere le

seguenti: , ferme restando le attribuzioni degli uffici dell'Ente.

4. 1.

Perrone.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*.
Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Perrone 4.1, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Uffici all'estero).

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero l'Ente opera attraverso propri uffici riferibili ad una o più aree geografiche omogenee, i quali svolgono all'estero le funzioni di cui all'articolo 3, e in particolare opera di promozione e commercializzazione del prodotto turistico italiano nonché di assistenza agli operatori italiani, pubblici e privati, all'estero.

2. L'organizzazione degli uffici all'estero è disciplinata dal regolamento dei servizi secondo i criteri che seguono:

a) articolazione degli uffici in due categorie determinate dall'ampiezza e dalla rilevanza turistica dell'area geografica di competenza dell'ufficio, nonché dalla produttività dell'ufficio stesso;

b) titolarità dell'ufficio affidata ad un dirigente superiore o a un primo dirigente;

c) assegnazione all'ufficio di personale di cittadinanza italiana di qualifica

non inferiore a quella di collaboratore dell'ultima qualifica funzionale.

3. Il numero dei dipendenti di cittadinanza italiana addetti ad un ufficio all'estero, ivi compresi quelli titolari dell'ufficio medesimo, non può essere superiore a 2 unità per gli uffici della prima categoria e a un'unità per gli uffici della seconda categoria, salvo deroga autorizzata dal ministro del turismo e dello spettacolo su motivata richiesta del consiglio di amministrazione dell'Ente.

4. Il titolare dell'ufficio presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alla produttività dell'ufficio e alla gestione amministrativa ed economica dello stesso.

5. In caso di indisponibilità per l'assegnazione ad un determinato ufficio all'estero di personale specificamente qualificato a termini del precedente comma, la titolarità del medesimo può essere assegnata, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente e con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, a soggetti professionali esterni all'Ente altamente qualificati.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire il comma 1 dell'articolo 5 con il seguente:

1. Per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali all'estero, l'Ente opera o attraverso propri uffici o attraverso operatori locali con cui può stipulare convenzioni, sulla base di un piano approvato dall'assemblea che preveda, per ogni area geografica, un *budget* di spese collegato ad obiettivi di correnti turistiche dalla specifica area.

5. 12.

Ravaglia.

All'articolo 5, comma 2, lettera a) sostituire la parola: due con la seguente: tre.

5. 8.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) assegnazione all'ufficio di personale di ruolo dell'Ente di qualifica direttiva di norma non inferiore alla VII qualifica funzionale.

5. 4.

Perrone.

All'emendamento 5. 4 sopprimere la parola: direttiva.

0. 5. 4. 2.

Sanese.

All'emendamento 5. 4 sopprimere le parole: di norma.

0. 5. 4. 1.

Il Relatore.

All'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'assegnazione di personale di ruolo agli uffici all'estero è strettamente limitata, nel numero alle unità preposte all'esercizio di funzioni non esercitabili da personale con contratto di diritto privato ed è fissata in rapporto all'importanza dei mercati. La deliberazione con la quale viene determinato il numero dei dipendenti di ruolo all'estero è adottata dall'assemblea ed è approvata dal ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il ministro della funzione pubblica e del ministro del tesoro.

5. 5.

Perrone.

All'articolo 5, comma 3, sostituire la parola: due con la seguente: tre.

5. 10.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole da: per gli uffici fino alla fine.

5. 11.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: salvo deroga autorizzata dal ministro del turismo e dello spettacolo su motivata richiesta del consiglio di amministrazione dell'ente.

5. 1.

Caprili, Prandini.

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole da: salvo deroga fino alla fine.

5. 9.

Il Relatore.

All'articolo 5, comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: a seguito della quale il medesimo viene confermato nell'incarico con apposita delibera del consiglio di amministrazione, ovvero con medesimo atto destinato ad altro incarico presso la sede dell'ente.

5. 2.

Caprili, Prandini.

All'articolo 5, sopprimere il comma 5.

5. 7.

Il Relatore.

All'articolo 5, sopprimere il comma 5.

5. 6.

Perrone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Sulla base delle relazioni annuali dei singoli uffici e di rilevazioni statistiche effettuate attraverso istituti specializzati in associazione con le organizzazioni imprenditoriali del settore, il consiglio di amministrazione presenta all'assemblea, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta all'estero dagli uffici dell'ente o dagli operatori convenzionati unitamente al piano di intervento con i nuovi *budget* per l'anno successivo. Qualora vengano registrati, per tre anni consecutivi, scostamenti del 10 per cento rispetto alle previsioni di presenze turistiche provenienti dall'area geografica di riferimento di un determinato ufficio, su proposta del consiglio di amministrazione l'assemblea delibera la soppressione dell'ufficio estero o la sostituzione del suo titolare.

5. 13.

Ravaglia.

All'articolo 5, aggiungere i seguenti commi:

6. L'assegnazione di personale dirigente all'estero è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) ottima conoscenza della lingua inglese o della lingua del paese dove ha sede l'ufficio;

b) perfetta conoscenza del mercato turistico italiano e dell'area geografica di competenza dell'ufficio, con particolare riferimento ai flussi turistici verso l'Italia, accertata a mezzo di ampia e dettagliata relazione al consiglio di amministrazione, che la valuta ai fini dell'idoneità per l'assegnazione stessa.

7. Nelle assegnazioni di personale dirigente all'estero, salvo quanto disposto al comma 5, è considerato titolo preferenziale la conoscenza della lingua del paese ove ha sede l'ufficio.

5. 3.

Caprili, Prandini.

GIANNI RAVAGLIA. Con gli emendamenti presentati all'articolo 5 ho ritenuto di attenermi al quadro generale del testo predisposto dal Comitato ristretto. In particolare, l'emendamento 5.12 prevede che l'ente operi all'estero o attraverso i propri uffici oppure avvalendosi — previa stipula di apposite convenzioni — di operatori locali, sulla base di un piano approvato dall'assemblea dell'ente che preveda per ciascuna area geografica un determinato *budget* di spese collegato alla rilevanza delle correnti turistiche interessanti l'area specifica.

Inoltre, con l'emendamento 5.13 si intende sostituire il comma 5, prevedendo che il consiglio di amministrazione presenti all'assemblea, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta all'estero dagli uffici dell'ente o dagli operatori convenzionati, unitamente al piano di intervento con i nuovi *budget* per l'anno successivo.

Se entro tre anni si verificano scostamenti superiori al 10 per cento rispetto al *budget* previsto, si procede alla soppressione degli uffici. Si tratta di un tentativo di razionalizzare e finalizzare meglio, nel senso di renderla più produttiva, l'attività dell'ente all'estero.

ONELIO PRANDINI. Chiedo di sospendere la seduta per consentirci di valutare gli emendamenti proposti dal collega Ravaglia. Operando uno strappo alle regole politiche, siamo disponibili a proseguire nel pomeriggio, mentre in Assemblea saranno in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire a tutti una valutazione degli emendamenti presentati all'ultimo momento.

La seduta, sospesa alle 12,10, è ripresa alle 15.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore.*
Esprimo parere contrario sugli emenda-

menti 5.5, 5.12 e 5.13; mi dichiaro favorevole al subemendamento 0.5.4.2 (e all'emendamento 5.4 così come risulterebbe modificato anche dal mio subemendamento 0.5.4.1) ed agli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.6.

ANTONINO PERRONE. Concordo con la sostanza del subemendamento 0.5.4.1.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo condivide i pareri espressi dal relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 5.3 sono d'accordo nella sostanza, desidero solo chiedere sommessamente ai presentatori se non ritengano più opportuno trasformarlo in un ordine del giorno, poiché mi sembra che la materia rientri più in ambito regolamentare che legislativo.

MILZIADE CAPRILI. Signor presidente, riteniamo opportuno mantenere l'emendamento.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Allora esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.3.

MILZIADE CAPRILI. Ogni testo di legge presenta un « cuore »: nel provvedimento in esame questo per una parte è rappresentato dall'articolo 5 e per l'altra dall'articolo 20.

Condivido le opinioni espresse dal relatore; deve essere chiaro che abbiamo delineato una struttura di Ente nazionale italiano del turismo meno rigida di quella configurata all'inizio dell'*iter* del provvedimento. Lo dico perché erano state sollevate obiezioni rispetto all'impatto che alcune norme avrebbero potuto avere sulla struttura dell'ENIT. Non mi preoccupa il cambiamento sull'Ente, ma le conseguenze che una normativa troppo poco flessibile avrebbe determinato nel governo dell'Ente in questi due anni di attuazione della riforma. L'individuazione più ampia del personale (non limitando la scelta alla fascia dei dirigenti) e l'aumento del numero di certe categorie, hanno avuto il significato di rendere il

meccanismo meno rigido, ottenendo anche il risultato di limitare le deroghe. Infatti, ci preoccupava il fatto che una normativa poco elastica avrebbe determinato molte deroghe: è facile dimostrare che un mercato necessita di una maggiore dotazione di personale perché, per esempio, è in espansione dal punto di vista economico.

Siamo d'accordo sulla soppressione del comma 5 dell'articolo 5 poiché in materia interviene già l'articolo 20.

Condivido la seconda parte dell'emendamento Ravaglia 5.13, l'argomento necessita di un approfondimento. È infatti giusto stabilire criteri di efficienza; abbiamo aperto sedi all'estero che rappresentano lo 0,2 per cento del gettito turistico nel nostro paese. È importante essere nelle condizione di poter fare delle scelte — e tre anni mi sembrano un periodo congruo — sia in merito alle sedi, sia rispetto a coloro che le dirigono.

GIANNI RAVAGLIA. Ringrazio l'onorevole Caprili che ha sostenuto il mio emendamento 15.13, che si raccorda con l'emendamento 5.2 presentato dallo stesso onorevole Caprili.

Mi permetto di insistere per il termine del 30 ottobre per dare una maggiore possibilità di valutazione per il successivo anno.

RENATO CAPACCI. Desidero rivolgere un invito all'onorevole Ravaglia. Per non correre il rischio di votare contro il suo emendamento, dato che ne condividiamo il principio, lo preghiamo di trasformarlo in un ordine del giorno, essendo sempre relativo alle questioni che riguardano l'organizzazione e la titolarità degli uffici all'estero.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Capiamo lo spirito dell'emendamento 5.13 e lo condivido. Però sono dell'avviso che in un processo di rinnovamento che si dimostra sempre più obbligato per snellire la materia non possiamo inserire norme che rendano immobile la situazione per un triennio. Non si capisce, in effetti, come si dovrebbe effettuare la rimozione del

dirigente scarsamente competente. Vi può essere una situazione non favorevole anche per motivi di carattere generale, ma immaginare che bisogna rispettare il termine di tre anni consecutivi — qualora si registrino scostamenti del 10 per cento rispetto alle previsioni di presenze turistiche provenienti dall'area geografica di riferimento di un determinato ufficio — mi sembra eccessivo.

Per questi motivi mi era sembrato meglio formulato l'emendamento presentato dall'onorevole Caprili poiché, pur sostenendo gli stessi argomenti, non arriva a definire parametri fossilizzanti. Invito pertanto l'onorevole Ravaglia a trasformare il suo emendamento 5.13 in un ordine del giorno.

MILZIADE CAPRILI. Il comma 4 dell'articolo 5 si articola in tre fasi successive. La prima è contemplata dall'emendamento di cui sono firmatario assieme al collega Prandini, su cui il relatore ha espresso parere favorevole.

La seconda fase riguarda le relazioni annuali dei singoli uffici in base alle quali il consiglio di amministrazione deve presentare all'assemblea una relazione sull'attività degli uffici medesimi. La terza articolazione, per la quale l'onorevole Ravaglia ha presentato il suo emendamento 5.13, si riferisce ad eventuali risultati negativi, presupposto della chiusura delle delegazioni estere in questione. In tal senso non si ingessa niente, anzi bisogna riconoscere che esistono attualmente pressioni per non chiudere tali delegazioni che non danno niente al turismo italiano (tra l'altro, si sostiene che bisogna mantenerle perché siamo nel semestre di presidenza italiana della CEE). Potrei riferirmi agli uffici di Dublino, Barcellona, Atene, per i quali non vedrei niente di scandaloso se si arrivasse ad una chiusura.

Sostengo, pertanto, la seconda parte dell'emendamento Ravaglia 5.13.

NICOLA SANESE. A nome del gruppo della democrazia cristiana, mi dichiaro d'accordo con quanto detto dal relatore.

Siamo vicini alle posizioni dei colleghi Ravaglia, Caprili e Capacci; per questo riteniamo inopportuno votare contro l'emendamento 5.13. Abbiamo voluto dare una precisa impostazione all'attività del consiglio d'amministrazione dell'ente. Un consiglio d'amministrazione che, sulla base di questa riforma, sarà composto in futuro da pochissime unità (9 in tutto, di cui 3 assessori regionali al turismo e 3 rappresentanti degli imprenditori) e che avrà responsabilità determinanti, deve essere messo nelle condizioni di aprire o chiudere una propria sede, altrimenti la stessa riforma avrebbe poco senso. Il problema non riguarda la soglia del 10 per cento, che potrebbe essere elevata o diminuita: in realtà, oggettive difficoltà possono determinare scostamenti rilevanti di presenze turistiche, come ben sanno i colleghi che operano in zone che si affacciano sul Mare Adriatico. Non mi sembra giusta l'automatica sostituzione del titolare in situazioni di carattere oggettivo. Del resto, già il quarto comma dell'articolo 5 e l'emendamento 5.2 prevedono l'obbligo per il titolare dell'ufficio estero di presentare una relazione annuale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, in base alla quale il consiglio d'amministrazione sarebbe posto in grado di assumere le opportune decisioni. È per questo motivo che il gruppo della democrazia cristiana si oppone fermamente all'emendamento 5.13.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Dal momento che il collega Ravaglia non intende accogliere l'invito del ministro, sarà inevitabile giungere alla votazione del suo emendamento 5.13. Tuttavia, sottolineo che mi sembra estremamente difficoltoso elaborare una previsione di presenze turistiche in base alla quale calcolare un determinato scostamento. Inoltre, è anche difficile individuare il soggetto a cui spetterebbe la formulazione delle previsioni.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Occorre aggiungere anche che ci troviamo nell'ambito della materia normalmente oggetto delle direttive del

Ministero nei confronti dell'ENIT. I dati su cui si dovrebbe basare una determinata previsione hanno bisogno di verifiche e sono destinati ad informare i criteri oggetto delle stesse direttive. Anche per questo motivo non sono favorevole all'emendamento 5.13.

PRESIDENTE. Onorevole Ravaglia, intende ritirare l'emendamento 5.13, trasformandone la sostanza in un ordine del giorno?

GIANNI RAVAGLIA. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 5.12, non accolto dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.5.4.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Sanese 0.5.4.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Perrone 5.4 con le modifiche testé apportate, accettato dal relatore ed dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Perrone 5.5, non accolto dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5.11, accettato dal Governo.

(È approvato).

La votazione degli identici emendamenti Caprili, Prandini 5.1 e 5.9 del relatore è, pertanto, da intendersi preclusa.

Pongo in votazione l'emendamento Caprili e Prandini 5.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del relatore 5.7 e Perrone 5.6, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento Ravaglia 5.13.

GIANNI RAVAGLIA. Signor presidente, chiedo che il mio emendamento 5.13 sia votato per parti separate, votando la parte iniziale fino alle parole « per l'anno successivo » e successivamente il periodo residuo.

PRESIDENTE. Acconsentendo alla richiesta dell'onorevole Ravaglia, pongo in votazione la prima parte dell'emendamento 5.13 fino alle parole « per l'anno successivo », non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione la residua parte dell'emendamento 5.13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Caprili e Prandini 5.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Rapporti con le regioni).

1. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni si avvalgono delle strutture dell'ente per la promozione, nei paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, delle iniziative e attività turistiche proprie nonché per la partecipazione a fiere ed esposizioni internazionali.

2. Per la promozione turistica nei paesi della Comunità economica europea le regioni, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indicano nei programmi le iniziative che intendono realizzare autonomamente o congiuntamente all'ente, dandone tempestiva comunicazione all'ente medesimo che provvederà a coordinarle nel programma nazionale triennale e nei programmi esecutivi.

3. Le iniziative autonomamente assunte dalle regioni sono attuate previa intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo.

(È approvato).

ART. 7.

(Programma promozionale nazionale e programmi esecutivi di attuazione).

1. L'ente elabora, anche sulla base di singoli programmi regionali, il programma promozionale nazionale di durata triennale, contenente le direttive generali, gli obiettivi e gli strumenti di intervento, l'indicazione delle aree geografiche verso le quali deve essere prevalentemente rivolta la propria attività e la pre-

visione di massima per gli importi globali di spesa per ciascuna area.

2. Nella predisposizione del programma promozionale triennale una quota dei fondi disponibili, non inferiore al trenta per cento, è riservata al finanziamento, anche parziale, degli interventi che le Regioni intendono realizzare congiuntamente all'ente.

3. L'ente provvede alla ripartizione dei fondi di cui al comma 2, in base a criteri predeterminati che tengano conto della coerenza dell'intervento proposto con le direttive generali dettate dal piano e degli effetti che la realizzazione del medesimo potrà avere sugli obiettivi prefissati.

4. Il programma promozionale triennale è attuato mediante programmi esecutivi annuali, deliberati entro il 31 marzo dell'anno precedente al quale si riferiscono, nell'ambito dei quali vengono definite le modalità di attuazione delle singole iniziative.

5. Il programma promozionale triennale e i programmi esecutivi annuali sono inviati per l'approvazione al Ministro del turismo e dello spettacolo, immediatamente dopo la deliberazione del consiglio di amministrazione. Il Ministro formula eventuali osservazioni entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento: trascorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni il programma si intende approvato.

(È approvato).

ART. 8.

(Organi).

1. Sono organi dell'ente:

- a) l'assemblea,
- b) il presidente;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il collegio dei revisori.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

(Assemblea).

1. L'assemblea dell'ente è composta:

- a) dal presidente dell'ente;
- b) dal presidente, o da un assessore delegato, di ciascuna delle regioni a statuto ordinario ò speciale nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- d) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti, dei beni culturali e ambientali e del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto;
- e) da dodici esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agriturismo;
- f) da sette rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dall'Alitalia, dall'Automobil club d'Italia (ACI), dalla Compagnia italiana turismo (CIT), dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCHEM) e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- g) da un rappresentante del personale dell'ente.

2. Qualora la designazione dei componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) del

comma 1 non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, l'assemblea si intende validamente costituita con i componenti d'ufficio e quelli già nominati.

3. L'assemblea dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del presidente.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione, con la presenza di più della metà dei componenti e, in seconda convocazione, allorché sia presente un terzo dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, comma 1, lettera b) sostituire le parole: da un suo delegato con le seguenti: dall'Assessore regionale al turismo.

9. 1.

Martinat.

All'articolo 9, comma 1, lettera b), sostituire le parole: o da un assessore delegato con le seguenti: o dall'assessore al turismo.

9. 2.

Caprili, Prandini.

All'articolo 9, comma 1, lettera d), dopo le parole: dei trasporti aggiungere le seguenti: dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

9. 5.

Ravaglia.

All'articolo 9, comma 1, lettera e), dopo le parole: organizzazioni imprenditoriali del settore turistico sono aggiunte le parole: , di cui almeno tre in rappresen-

tanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio.

9. 4.

Viscardi.

All'articolo 9, comma 1, lettera e), aggiungere dopo le parole: organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative le parole: dei lavoratori.

9. 3.

Viscardi.

All'articolo 9, comma 1, lettera f), sostituire le parole: sette rappresentanti designati, rispettivamente con le seguenti: nove rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Unionturismo e dall'ISTAT.

9. 6.

Sanese.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore.*
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.2, 9.5, 9.4, 9.3; per quanto riguarda l'emendamento 9.6 sono favorevole all'inclusione dei rappresentanti dell'ISTAT per ovvie ragioni, ma sotto il profilo dell'ordinamento costituzionale non ritengo corretto far riferimento agli enti di promozione regionale ponendoli sullo stesso piano delle regioni: mi sembra una posizione insostenibile dal punto di vista giuridico oltre che politico, considerato che le regioni hanno la titolarità rispetto agli enti.

NICOLA SANESE. Sono d'accordo con il relatore, pertanto riformulo il mio emendamento nel modo seguente:

All'articolo 9, comma 1, lettera f), sostituire le parole: sette rappresentanti designati, rispettivamente, con le seguenti: otto rappresentanti designati, rispettivamente, dall'ISTAT.

9. 6.

Sanese.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Concordo con i parere espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Avverto che essendo assente l'onorevole Martinat, si intende che abbia rinunciato al suo emendamento 9.1.

Pongo in votazione l'emendamento Caprili e Prandini 9.2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ravaglia 9.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 9.4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 9.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sanese 9.6, come riformulato, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

(Competenze dell'assemblea).

1. L'assemblea:

a) delibera lo statuto e le direttive generali cui deve ispirarsi l'attività dell'ente, in particolare per quanto riguarda la programmazione dell'attività e l'organizzazione degli uffici;

b) delibera il bilancio preventivo, e le eventuali variazioni, entro il 30 novembre di ogni anno;

c) delibera il conto consuntivo, corredato della relazione illustrativa, entro il 30 aprile di ogni anno;

d) designa sei componenti del consiglio di amministrazione, di cui tre rappresentanti delle regioni, due rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico e un rappresentante delle imprese cooperative, nonché il vice presidente;

e) delibera i programmi promozionali dell'ente di cui all'articolo 7;

f) delibera il regolamento dei servizi dell'ente e il regolamento organico per il personale.

2. Gli atti di cui alle lettere b) e c), trasmessi ad entrambi i Ministeri, sono approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. In caso di mancata deliberazione degli atti di cui alle lettere b), c), e) ed f) del comma 1, in sede di seconda convocazione il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca una ulteriore seduta dell'assemblea. Qualora anche in tale seduta l'assemblea non deliberi i predetti atti, il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario *ad acta* affinché provveda.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: organizzazione degli uffici aggiungere le seguenti: ivi compresa l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli stessi.

10. 1.

Perrone.

All'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: due rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico sono sostituite dalle seguenti: quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui

almeno due in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, e quindi conseguentemente le parole: designa sei componenti sono sostituite dalle seguenti: designa nove componenti.

10. 2.

Viscardi.

All'articolo 10, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) designa sei componenti del consiglio di amministrazione di cui tre rappresentanti delle regioni, tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, nonché il vicepresidente.

10. 3.

Il relatore.

All'articolo 10, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

g) delibera sull'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere sulla base di un rapporto presentato dal consiglio di amministrazione e in base a quanto disposto dall'articolo 15, comma 5.

10. 4.

Ravaglia.

ANTONINO PERRONE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 10. 1.

GIANNI RAVAGLIA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 10. 4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Viscardi 10. 2.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo.* Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 10. 3 è assorbito da questa votazione.

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

All'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti pertanto lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

(Il presidente).

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro del turismo e dello spettacolo.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione delle delibere adottate.

4. Nei casi di necessità e urgenza, secondo le modalità disposte dallo statuto, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione previsti all'articolo 12, comma 3, lettere g) ed l). I provvedimenti adottati dal presidente vengono comunque sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.

5. Nel caso di assenza o impedimento del presidente questi è sostituito dal vice presidente.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne dò lettura:

ART. 12.

(Composizione e competenze del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione dell'ente è composto dal presidente, dal vice presidente e da altri sette componenti.

2. Il vice presidente e i componenti del consiglio di amministrazione, designati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d), sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, unitamente a un rappresentante del Dicastero.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) predispone il bilancio preventivo entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) predispone il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo;

c) predispone la relazione illustrativa di accompagnamento al conto consuntivo, esponendo i risultati conseguiti e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti relativi all'attività promozionale;

d) predispone il regolamento dei servizi dell'ente e il regolamento organico per il personale e delibera il regolamento amministrativo-contabile dell'ente;

e) delibera l'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere;

f) predispone i programmi promozionali di cui all'articolo 7 e delibera i programmi esecutivi di cui al medesimo articolo;

g) delibera in materia di liti attive e passive nonché sull'accettazione di lasciti e donazioni;

h) nomina il direttore generale;

i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dei compiti istituzionali e all'esecuzione dei programmi di cui all'articolo 7 nonché quelli necessari per la gestione amministrativa e operativa dell'ente;

l) delibera in ordine ad ogni altra competenza prevista dalla presente legge non specificamente attribuita ad altro organo.

4. Il regolamento organico per il personale di cui all'articolo 10, lettera f), nonché le delibere di cui alla lettera e) del comma 3, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo, che li approva di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica; il regolamento dei servizi dell'ente di cui all'articolo 10, lettera f), è trasmesso al Ministro del turismo e dello spettacolo che lo approva di concerto con il Ministro del tesoro.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 12, comma 1, le parole: e da altri sette componenti sono sostituite dalle parole: e da altri dieci componenti.

12. 1.

Viscardi.

All'articolo 12, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) predisporre un rapporto sull'istituzione, il riordinamento e la soppressione degli uffici all'estero e alle frontiere su cui delibera l'assemblea.

12. 2.

Ravaglia.

GIANNI RAVAGLIA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 12. 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Viscardi 12. 1.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Viscardi 12. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

All'articolo 13 non sono stati presentati emendamenti, pertanto lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

(Scioglimento del consiglio di amministrazione).

1. In caso di irregolarità o deficienze tali da compromettere il corretto funzionamento tecnico-amministrativo o l'efficienza economico-finanziaria dell'ente ovvero per ripetute inosservanze degli indirizzi governativi, il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

2. L'efficienza economico-finanziaria è comunque da ritenere compromessa quando per due anni consecutivi l'ente denunci a consuntivo un disavanzo.

3. Con il decreto di scioglimento del consiglio di amministrazione si provvede alla nomina di un amministratore straordinario, al quale sono attribuiti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Entro i tre mesi successivi alla nomina l'amministratore straordinario predispone un piano per il riassorbimento del disavanzo e convoca l'assemblea per gli adempimenti di sua competenza.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del

turismo e dello spettacolo, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) un rappresentante, con la qualifica di dirigente generale del ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro, che lo presiede;

b) un dirigente generale fuori ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante, con qualifica di dirigente generale, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

2. I revisori supplenti sono nominati con la procedura di cui al comma 1.

3. I revisori esercitano il mandato anche individualmente e assistono alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

4. I revisori che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio finanziario, a due riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

5. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione e ne riferisce periodicamente al Ministro del turismo e dello spettacolo, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina il bilancio preventivo, le eventuali variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa; può eseguire, riferendone al Ministro, verifiche sull'attuazione di singole iniziative.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 14 sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del

ruolo della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del tesoro, che lo presiede;

b) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante, con qualifica non inferiore a dirigente generale, della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

2. I componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Per ciascuno dei componenti del collegio è nominato un membro supplente.

14. 2.

Il Relatore.

All'articolo 14, comma 2, aggiungere il seguente periodo: I membri del Collegio dei revisori dei conti sono posti fuori ruolo per la durata del mandato.

14. 1.

Il Relatore.

All'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) un magistrato designato dal Presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa che assume la presidenza del collegio.

14. 3.

Ravaglia.

GIANNI RAVAGLIA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 14. 3.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 14. 2.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo esprime parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 14. 1 è assorbito da questa votazione.

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo 15 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 15.

(*Emolumenti per i componenti degli organi collegiali*).

1. Al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione dell'ente spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. I compensi degli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché i gettoni di presenza del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

ART. 16.

(*Esecutività delle deliberazioni. Vigilanza del Ministro*).

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

2. Il presidente trasmette al Ministro del turismo e dello spettacolo gli atti di

cui al comma 1 entro 15 giorni dalla loro adozione: il Ministro ha facoltà di sospendere l'esecutività in attesa che l'ente conformi le proprie decisioni agli eventuali rilievi formulati attinenti esclusivamente a criteri di legittimità e di conformità alle direttive impartite a' termini della presente legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 16, sopprimere il comma 2.

16. 1.

Caprili, Prandini.

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

ART. 16.

(*Esecutività delle deliberazioni. Vigilanza del Ministro*).

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 5, gli atti non espressamente soggetti per legge ad approvazione ministeriale sono immediatamente esecutivi.

2. Il presidente trasmette al Ministro del turismo e dello spettacolo gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla loro adozione: il Ministro ha facoltà di sospendere l'esecutività in attesa che l'ente conformi le proprie decisioni agli eventuali rilievi formulati.

16. 2.

Ravaglia.

GIANNI RAVAGLIA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 16. 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Caprili e Prandini 16. 1.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caprili e Prandini 16. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 17, 18 e 19 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone in possesso di comprovati e adeguati requisiti tecnico-professionali in relazione ai compiti istituzionali dell'ente: è assunto, con deliberazione del consiglio di amministrazione, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

2. Il rapporto d'impiego e il trattamento economico del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione; la relativa delibera è approvata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione con voto consultivo e funzioni di segretario; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; è responsabile della struttura organizzativa e amministrativa dell'ente ed assicura l'unità degli indirizzi tecnici, amministrativi e operativi.

4. Qualora il direttore generale provenga dai ruoli dell'ente, al termine del mandato gli è riconosciuto il reinserimento, anche in soprannumero, nel ruolo di provenienza, con la qualifica corrispondente a quella rivestita al momento della nomina.

(È approvato).

ART. 18.

(Esercizio finanziario e finanziamento dell'ente).

1. L'esercizio finanziario dell'ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'ente provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:

a) contributi dello Stato;

b) contributi di amministrazioni statali, regioni e altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;

c) proventi dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi;

d) entrate diverse.

3. La misura del contributo statale viene determinata con le modalità previste dall'articolo 11, comma 3, lettere d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

(È approvato).

ART. 19.

(Regolamento amministrativo-contabile e conto consuntivo).

1. L'ente è dotato di autonomia contabile e di gestione. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono formulati secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, è emanato entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il regolamento amministra-

tivo-contabile dell'ente, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tener conto delle peculiari esigenze dell'ente, con particolare riferimento ai servizi da svolgersi all'estero, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. I contratti posti in essere dall'ente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali sono disciplinati in base al diritto privato.

4. Al momento dell'approvazione del conto consuntivo viene predisposta, a cura del consiglio di amministrazione, una relazione in cui siano evidenziati, per singoli progetti, gli interventi attuativi del programma triennale. Il conto consuntivo e la relazione, deliberati dall'assemblea, sono trasmessi al Ministro del turismo e dello spettacolo per l'approvazione e, per conoscenza, al Ministro del tesoro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

ART. 20.

(Disposizioni riguardanti il personale).

1. Al personale dell'ente si applicano le disposizioni di cui alle leggi 29 marzo 1983, n. 93, e 11 febbraio 1980, n. 26, nonché quelle dei contratti per il comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

2. Per il funzionamento degli uffici all'estero, ad eccezione di quanto concerne la dirigenza dei medesimi e tenuto conto di quanto disposto all'articolo 5, l'ente provvede mediante assunzione, con contratto di diritto privato, di personale di cittadinanza non italiana oppure di personale di cittadinanza italiana residente all'estero da almeno 3 anni, secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

Il relativo trattamento economico è stabilito sulla base della normativa contrattuale di categoria vigente nel paese dove il suddetto personale è chiamato a prestare servizio.

3. L'ente provvede al richiamo in Italia del personale attualmente in servizio all'estero, ivi compreso quello dirigente, pur se titolare di uffici, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle esigenze dei pubblici uffici e dell'anzianità di permanenza all'estero dei dipendenti. Alla scadenza del termine di cui al presente comma cessano di aver vigore i provvedimenti di assegnazione all'estero e l'ente procede alle nuove assegnazioni del personale agli uffici all'estero nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

4. Per il personale destinato agli uffici all'estero successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la misura dell'indennità di servizio viene determinata in sede di contrattazione collettiva in misura non superiore al 75 per cento della indennità di servizio percepita dal personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, sulla base della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509. Il personale già in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene fino al suo rientro in Italia il più favorevole trattamento economico di servizio all'estero attualmente percepito, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

5. La durata dell'assegnazione all'estero del personale dell'ente, ivi compreso quello dirigente e pur se con funzioni di titolarità dell'ufficio non può eccedere i cinque anni, rinnovabile per altri cinque anni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su motivata proposta del Consiglio di amministrazione. Allo scadere del previsto periodo di permanenza all'estero, cessa di aver vigore il provvedimento di assegnazione. Non può comunque essere disposta una nuova assegnazione prima che sia decorso un anno dal rientro in Italia.

6. L'accesso ai ruoli dell'ente avviene esclusivamente per concorso, per titoli ed esami. Il regolamento del personale nel determinare le prove di esame, prevede che tra le materie fondamentali oggetto di prova scritta vi siano quelle di lingua inglese, di una seconda lingua, di legislazione turistica, di scienza ed economia del turismo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 20, comma 2, dopo le parole: di personale e di cittadinanza non italiana *aggiungere le seguenti:* purché in perfetta conoscenza della lingua italiana e delle zone turistiche maggiormente rappresentative in Italia.

20. 1.

Martinat.

All'articolo 20, comma 2, dopo le parole: almeno tre anni *aggiungere le seguenti:* con perfetta conoscenza della lingua del paese di residenza e delle zone turistiche maggiormente rappresentative in Italia.

20. 2.

Martinat.

All'articolo 20, sopprimere il comma 4.

20. 3.

Sanese, Capacci.

All'articolo 20, comma 4, sostituire le parole: non superiore al 75 per cento della *con le seguenti:* corrispondente alla.

20. 6.

Perrone.

All'articolo 20, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: in sede di prima attuazione si prescinde dal periodo di

permanenza in Italia, di cui al successivo comma 5.

20. 5.

Perrone.

All'articolo 20, comma 5, sostituire le parole: per altri cinque anni *con le seguenti:* anno per anno sino ad un massimo di cinque anni.

20. 4.

Caprili, Prandini.

All'articolo 20, comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su motivata proposta *con le seguenti:* con motivata deliberazione.

20. 8.

Il relatore.

All'articolo 20, comma 5, aggiungere in fine: In via eccezionale e per motivate esigenze di servizio finalizzate ad assicurare la continuità dell'attività istituzionale il Consiglio di amministrazione può derogare dai termini indicati nel presente comma.

20. 7.

Perrone.

Poiché il presentatore degli emendamenti 20.1 e 20.2, onorevole Martinat, è assente si intende che vi abbia rinunciato.

NICOLA SANESE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 20.3, ma desidero sottolineare il mio disappunto per il fatto di essere arrivati a restringere enormemente la dirigenza degli uffici all'estero, il che appare penalizzante rispetto al personale degli altri enti che operano all'estero.

Ripeto, il parere contrario dell'XI Commissione sul mio emendamento mi induce a ritirarlo, anche se ritengo che si

commetta un'ingiustizia nei confronti del suddetto personale.

ANTONINO PERRONE. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti 20.5 e 20.7 (sui quali la Commissione XI ha espresso parere contrario). Colgo l'occasione per sottolineare che la mancata accettazione del mio emendamento 20.6 comporterà seri problemi sotto il profilo costituzionale dal momento che si determina un trattamento discriminante nei confronti della categoria in questione.

Insisto per l'approvazione di quest'emendamento ricordando che sullo stesso la Commissione affari costituzionali si era pronunciata in senso positivo.

PRESIDENTE. L'emendamento 20.6 dovrebbe essere votato in linea di principio, stante il parere contrario espresso dalla Commissione lavoro; in caso di approvazione dell'emendamento, quindi, il parere dovrebbe essere riformulato.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. A mio avviso i profili di legittimità costituzionale riguardano normalmente problemi assai delicati, sui quali occorre prestare grande attenzione. Non si può equiparare *tout court* il personale destinato all'estero, per esempio, del Ministero dagli affari esteri e dell'Istituto per il commercio con l'estero, senza tener conto dei profili professionali e delle modalità di assunzione. Il principio secondo cui tutto il personale operante all'estero dovrebbe godere dello stesso trattamento non è in contrasto con gli orientamenti emersi in questa sede.

In proposito, desidererei che l'onorevole Perrone riflettesse sui problemi di incostituzionalità che sarebbero sollevati dalle disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 20; la possibilità del legislatore di operare scelte di diversa natura non lede assolutamente i principi costituzionali. Non esiste un problema di pari trattamento, dal momento che ci riferiamo a personale che esercita funzioni diverse sulla base di una differente rilevanza degli enti di appartenenza.

Sulla base di tali motivazioni, confermo il mio parere contrario all'emendamento 20.6. Mi dichiaro invece favorevole all'emendamento Caprili e Prandini 20.4.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

MILZIADE SILVIO CAPRILI. L'eventuale approvazione dell'emendamento 20.6 comporterebbe il rinvio dell'approvazione definitiva del provvedimento, poiché contrasterebbe con il parere della Commissione lavoro; questa mattina, invece, è già stato ricordato che l'approvazione del provvedimento ha costituito l'obiettivo nell'ambito del quale contenere tutte le proposte di modifica.

A mio parere non si possono sollevare in questa fase della discussione e, quindi, ancora prima dell'entrata in vigore della legge, problemi di costituzionalità. Semmai, vanno analizzati gli aspetti sottolineati dall'onorevole Sanese e, cioè, le conseguenze della diminuzione di dipendenti che si trovano all'estero: il fatto che le relative spese andrebbero ad incidere in misura inferiore sul bilancio dell'ENIT potrebbe suggerire l'adesione alla proposta avanzata dall'onorevole Perrone con l'emendamento 20.6.

Sulla base di queste motivazioni vorremmo chiedere al ministro un prospetto della struttura dei salari dei dipendenti dell'ENIT; se fosse a nostra disposizione, infatti, tale documentazione servirebbe a formarci un'idea sulle problematiche da analizzare.

Per quanto riguarda i vincoli di costituzionalità, sono assolutamente d'accordo con le osservazioni svolte dal relatore. Non si può adottare un'unico criterio tributativo per funzioni tanto diverse. Tuttavia, al fine di aiutare l'avvio del processo di riforma dell'ENIT, sarebbe necessario risolvere il problema del personale all'estero in eccedenza. A tale proposito, si potrebbe avanzare l'ipotesi di contratti *in loco* e di forme di facilitazione per l'assunzione, al fine di evitare il non voluto rientro in Italia di una certa quota

di personale. Non intendo presentare una proposta emendativa in tal senso, poiché ciò rischierebbe di ritardare l'approvazione del provvedimento, ma ritengo che una simile soluzione dovrebbe essere adottata in sede di applicazione della disciplina che ci apprestiamo a licenziare.

ANTONINO PERRONE. Dopo gli interventi dei colleghi e del relatore, ritenendo prevalente, preponderante e indispensabile l'approvazione del provvedimento per le motivazioni che ho esposto questa mattina — considerato che senza una legge si andrebbe a distruggere un ente che per il ruolo che svolge ha oggi una sua validità in vista del potenziamento del turismo in Italia — ritiro il mio emendamento 20.6. Se infatti dovesse essere approvato si renderebbe necessario un suo invio alla Commissione competente per il parere e ciò significherebbe bloccare l'iter legislativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caprili e Prandini 20.4, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20.8, accettato dal Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 21.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 1563 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1990 (e dei corrispondenti capitoli degli esercizi suc-

cessivi), all'uopo ritenendosi contestualmente abrogata la precedente autorizzazione legislativa di spesa di cui alla legge 14 novembre 1981, n. 648.

(È approvato).

Avverto che è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Per le finalità di sviluppo e di riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico, nonché di ammodernamento e di riqualificazione delle strutture ricettive e dei servizi turistici indicate dall'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 120 miliardi da ripartirsi tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri indicati dall'articolo 14 della medesima legge n. 217 del 1983.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifiinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 01.

Capacci, Sanese, Corsi.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*.
Esprimo parere favorevole.

CARLO TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Capacci ed altri 21. 01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché agli articoli 22, 23 e 24 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 22.

(Relazione al Parlamento).

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 23.

(Disposizione transitoria).

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, si provvede alla ricostituzione degli organi dell'ente, restando prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi i poteri di quelli esistenti.

2. La prima riunione dell'assemblea è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è presieduta da un rappresentante del Ministro.

(È approvato).

ART. 24.

(Abrogazione della legge
14 novembre 1981, n. 648).

1. La legge 14 novembre 1981, n. 648, è abrogata.

Il relatore ha proposto il seguente nuovo titolo:

« Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NICOLA SANESE. Esprimo l'apprezzamento del gruppo democratico cristiano per questo provvedimento di riforma dell'ENIT il cui testo ci è pervenuto dal Senato ma che questa Commissione ha avuto modo di approfondire e di migliorare. Auspichiamo che il Governo possa dare piena attuazione alla legge in modo che l'ente riformato possa svolgere nel modo migliore i suoi compiti in una fase in cui il turismo italiano attraversa uno dei momenti di maggiore crisi dal dopoguerra ad oggi.

MILZIADE SILVIO CAPRILI. Il gruppo comunista voterà a favore del provvedimento. La Commissione attività produttive della Camera ha compiuto un buon lavoro migliorando il testo licenziato dal Senato; ci auguriamo che questo risultato venga confermato.

Abbiamo disegnato la struttura dell'ente in maniera totalmente diversa da quella iniziale. Per esempio, nel consiglio di amministrazione la maggioranza non sarà più rappresentata dalle regioni ma dagli altri enti. Tutto ciò non ci scandalizza nel senso che è vero che l'ENIT è una struttura funzionale delle regioni, ma diventa strumento di promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero con la partecipazione consistente dei privati, dei sindacati, dei rappresentanti di categoria dei settori del turismo. Per tale motivo ci sembra giusto che nell'ambito dell'ENIT la componente dell'imprenditoria privata sia rappresentata nella giusta misura.

Con questo provvedimento si sarebbe potuto ottenere anche di più e con tale idea eravamo partiti; comunque il risultato che abbiamo conseguito tutti insieme è soddisfacente.

RENATO CAPACCI. Il gruppo socialista voterà a favore di questo provvedimento che, anche se non presenta un carattere strutturale, nel senso che non modifica in modo radicale l'ENIT, coglie una serie di esigenze con l'introduzione di modifiche al testo pervenutoci dal Senato, almeno per quanto riguarda la funzionalità dell'Ente e la possibilità di riqualificazione della presenza italiana all'estero; inoltre viene recepita un'apertura al mondo dell'imprenditoria privata. Associandomi alle richieste già avanzate dai colleghi, rivolgo al Governo l'invito ad una puntuale traduzione nelle direttive ministeriali.

GIANNI RAVAGLIA. In coerenza con gli obiettivi che il gruppo repubblicano si era proposto nel presentare alcuni emendamenti ritenuti fondamentali per l'effettiva riforma dell'ente — e che non sono stati accolti dalla Commissione — preannuncio il nostro voto contrario.

GIOVANNI BIANCHINI. Prima di votare favorevolmente desidero ringraziare il relatore e i rappresentanti dei vari gruppi presenti in Commissione per il lavoro svolto in questa giornata.

PRESIDENTE. Anch'io desidero ringraziare il relatore ed i colleghi che hanno partecipato alla discussione. Auspico che il provvedimento sia rapidamente approvato anche dal Senato, poiché ciò dovrebbe consentire l'efficace rinnovamento della normativa relativa all'ENIT proprio nella direzione — così importante per il nostro paese — della promozione turistica.

CARLO TOGNOLI, ministro del turismo e dello spettacolo. Il Governo desidera ringraziare la Commissione attività produt-

tive della Camera, il relatore, onorevole Balestracci e, in modo particolare, il presidente Viscardi, che hanno consentito di pervenire ad una normativa che, pur se non può considerarsi una vera e propria riforma dell'ENIT, permetterà una migliore organizzazione delle funzioni dell'ente medesimo.

Desidero cogliere l'occasione per dare una risposta telegrafica all'onorevole Caprili: il costo medio per il personale dirigenziale scende da 235 milioni a 177 milioni di lire annui, mentre l'onere globale passa da 5 miliardi e 900 milioni a 4 miliardi e 400 milioni di lire.

Desidero, infine, fare un'ultima considerazione. Al contrario di paesi con noi confinanti, come la Germania o la Francia, il nostro ente nazionale per il turismo non dispone di una dotazione di risorse finanziarie adeguata alle attività allo stesso inerenti. Ripeto, altri paesi europei spendono per enti analoghi somme da cinque a dieci volte superiori a quelle iscritte nel nostro bilancio. Per il futuro bisognerà farsi carico di questa preoccupazione, per la quale mi impegno personalmente fin da adesso.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Fontana Elio ed altri: « Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4768):

Caprili ed altri: « Norme sulla struttura ed il funzionamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) (1370)

 X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1990

in un testo unificato e con il seguente titolo: « Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo » (4768-1370):

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Hanno votato sì	24
Hanno votato no	2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bianchini, Bortolani, Capacci, Caprili, Cavagna, Cellini, Corsi, Donazzon, Grassi, Mazza, Milani, Minozzi, Moroni, Orsenigo, Perrone, Prandini, Provantini, Rabino, Salerno, Sanese, Savio, Strada, Viscardi.

Hanno votato no:

Martino, Ravaglia.

Si è astenuto:

Scalia.

La seduta termina alle 16,45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 24 settembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO